

AS979 - PROVINCIA DI IMPERIA - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 19-21, DELLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148

Roma, 23 maggio 2012

Comune di Imperia

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata dal Comune di Imperia in merito in merito all'interpretazione da dare all'art. 4, commi 19-21, della legge n. 148/11, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nella sua adunanza del 16 maggio 2012, ha inteso rilevare quanto segue.

L'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, ai commi 19-27 disciplina il regime delle incompatibilità tra ruoli politici e di amministrazione societaria e le ipotesi di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di componente della commissione di gara per l'affidamento di servizi pubblici locali; le disposizioni contenute nei commi ora ricordati corrispondono esattamente a quelle contenute ai commi 1-9 dell'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, che costituiva il regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'art. 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Devono definirsi come "servizi pubblici locali di rilevanza economica" quelli per i quale potrebbe svolgersi, anche solo potenzialmente, una competizione sul o per il mercato, a prescindere dalla circostanza per cui siano previste delle forme di finanziamento pubblico, totali o parziali, dell'attività in questione. In particolare, si osserva che alcuni servizi di natura sociale siano qualificabili come attività a rilevanza economica in considerazione della presenza, nell'espletamento degli stessi, anche di una rilevante componente economica tesa ad assicurare non solo la mera copertura delle spese sostenute, ma anche un potenziale utile di gestione, riflettendosi sull'assetto concorrenziale del mercato.

Ne deriva che non può aversi riguardo all'astratta natura del servizio di cui si tratta (se di rilevanza sociale o meno), ma alla concreta natura del suo espletamento e alle caratteristiche economiche-organizzative dello stesso, considerando che la circostanza di essere reso a favore di soggetti 'deboli' della collettività, senza oneri diretti a carico degli assistiti, non costituisce necessariamente un indice dell'assenza della rilevanza economica del servizio "in quanto, altrimenti, qualsiasi tipologia di servizio reso gratuitamente a favore della collettività a cagione di scelte di opportunità di volta in volta operate dall'amministrazione potrebbe essere riguardato quale servizio privo di rilevanza economica"¹. L'erogazione di un servizio a favore dei cittadini acquista dunque rilievo economico laddove l'ente possa affidare a soggetti terzi l'espletamento di tale servizio e laddove nel mercato operino altri soggetti, potenzialmente idonei a svolgerlo anche a fronte di una copertura integrale o parziale dei costi da parte della fiscalità generale.

¹ Consiglio di Stato Sezione V, sentenza 30 agosto 2006, n. 5072.

Con riguardo al quesito posto, si osserva pertanto che l'applicabilità delle disposizioni in tema di incompatibilità non dipende tanto dalla possibilità di qualificare l'affidataria come "*organismo che gestisce servizi sociali*", ma dalla concreta natura delle modalità con cui viene espletato il servizio e dalle caratteristiche economiche-organizzative dello stesso.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26, legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
